

Milano, 12 marzo 2018

DIRETTIVA PSD2: MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE CARTE DI CREDITO DINERS PER AZIENDE

Spettabile Azienda,

vi informiamo che lo scorso 13 gennaio 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. 218/2017, che ha recepito in Italia la nuova direttiva europea sui servizi di pagamento (PSD2).

A seguito dell'entrata in vigore di tale normativa si sono rese necessarie alcune modifiche ad alcune delle clausole contrattuali, qui di seguito indicate, che regolano il vostro rapporto con Diners Club.

Una delle novità introdotte dal Decreto Legislativo riguarda la modalità di invio delle comunicazioni previste dalla legge, tra le quali l'estratto conto mensile.

Per garantire l'invio mensile gratuito, vi invitiamo a registrarvi a Cards Online Corporate, l'area protetta dedicata, accessibile dal sito www.dinersclub.it: è necessario compilare il modulo di registrazione al servizio che trovate in allegato e inviarlo, debitamente compilato, all'indirizzo info.aziende@dinersclub.it.

Successivamente alla registrazione potrete attivare il servizio di ricezione online dell'estratto conto.

Diversamente, Diners continuerà ad addebitare il costo di invio dell'estratto conto, assumendo che la modalità di invio scelta dall'Azienda sia quella in forma cartacea a mezzo posta.

La presente comunicazione, ai sensi dell'art. 126 – sexies del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, è una **proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali**.

Vi ricordiamo che, qualora non concordaste con le modifiche indicate, potrete recedere dal contratto entro 60 giorni dalla ricezione della presente comunicazione senza spese e avendo diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

CLAUSOLE CONTRATTUALI MODIFICATE AI SENSI DELLA PSD2

ESTRATTO CONTO E ADEBITI RELATIVI ALL'USO DELLA CARTA

1. Diners renderà disponibile nell'area protetta del proprio sito internet www.dinersclub.it (Cards Online), un estratto conto analitico mensile (di seguito "EC"), che indicherà per il periodo di riferimento il dettaglio degli utilizzi effettuati con la Carta, i relativi importi dovuti, le spese postali, i bolli e le altre spese connesse alla gestione del rapporto. L'Azienda ha pertanto l'onore di registrarsi al sito internet di Diners, mediante la compilazione dell'apposito modulo, e aderire al servizio di invio degli EC online. In caso di mancata sottoscrizione del modulo, Diners assume che la modalità di invio scelta dall'Azienda sia quella in forma cartacea a mezzo posta, che comporterà l'addebito del costo, così come indicato nel Documento di Sintesi. 2. In ogni momento del rapporto l'Azienda può variare la modalità di comunicazione. In caso di modifica dei dati inerenti ai recapiti dell'Azienda, qualora la comunicazione di modifica non pervenga a Diners almeno entro il quinto giorno lavorativo precedente l'invio da parte di Diners dell'EC mensile concernente il periodo di riferimento, Diners invierà l'EC all'ultimo indirizzo segnalato dall'Azienda. 3. Il Socio è consapevole e accetta che mediante l'invio dell'EC all'Azienda, quest'ultima possa venire a conoscenza di tutte le spese effettuate con la sua Carta di Credito. 4. Nel caso in cui l'Azienda risulti creditrice o non ci siano spese effettuate nel mese di riferimento, l'obbligo di invio dell'EC permarrà in capo a Diners solo per un periodo di n. 4 (quattro) mesi a partire dall'ultima spesa effettuata; trascorso il suddetto periodo di tempo l'obbligo di produzione e invio cesserà fino al mese di riferimento in cui il Socio effettuerà una nuova spesa o l'Azienda dovesse divenire nuovamente debitrice. 5. In caso di modifica dei dati o di cessazione, per qualsiasi ragione, del rapporto di conto corrente, l'Azienda dovrà immediatamente fornire a Diners, per iscritto, le indicazioni ed i documenti necessari a Diners per addebitare i suddetti importi in un diverso conto corrente bancario, sempre intestato all'Azienda medesima. Fino al perfezionamento dell'addebito automatico sul nuovo conto l'Azienda si impegna a non sospendere la domiciliazione del pagamento sul precedente conto al fine di evitare che la Carta venga bloccata. L'addebito avverrà con la valuta indicata sul documento di sintesi. 6. Nel caso in cui l'EC presentasse un saldo a credito a favore dell'Azienda, sarà onere della stessa richiedere la restituzione di tale saldo a credito. Diners, effettuati i dovuti controlli e calcoli finali, nel più breve tempo possibile, provvederà a restituire mediante accredito sul conto corrente indicato dall'Azienda le somme corrispondenti. 7. L'eventuale credito risultante dall'EC non produrrà interessi. 8. La ritardata inclusione nell'EC di addebiti

inerenti all'uso della Carta e di eventuali accrediti inerenti a note di storno emesse dagli Esercizi Affiliati, così come eventuali omissioni o ritardi nell'invio degli EC, non legittimano l'Azienda o il Socio a rifiutare o ritardare il pagamento. 9. L'Azienda non è esonerata dal pagamento delle somme risultanti dagli EC nel caso in cui i relativi importi siano in tutto o in parte relativi ad uso della Carta per fini personali del Socio. 10. Se l'Azienda non presenta per iscritto un reclamo specifico, gli EC s'intenderanno senz'altro approvati dall'Azienda con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto dopo 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi. Se l'Azienda ha aderito al servizio di invio degli EC online, registrandosi a tal fine sul sito www.dinersclub.it, l'EC si considererà ricevuto dall'Azienda dal giorno in cui l'EC è disponibile nell'area protetta del sito. L'Azienda che ha aderito al servizio di invio online assume pertanto l'onere di consultare periodicamente l'area protetta del sito di Diners, al fine di prendere conoscenza degli EC. 11. Solo per il caso di operazioni prive del consenso di cui al precedente art. 3 o eseguite in modo inesatto, ossia con modalità diverse da quelle concordate ai sensi delle Condizioni Generali, l'Azienda potrà chiederne la rettifica o l'eliminazione della registrazione effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito con comunicazione scritta. Diners è comunque tenuta a rimborsare l'Azienda, ricostruendo la posizione contabile della stessa e la disponibilità della Carta quali sarebbero risultate ove la registrazione stessa fosse stata correttamente eseguita. Nel caso di motivato sospetto di frode, Diners può sospendere il rimborso, dandone immediata comunicazione all'Azienda.

COMUNICAZIONI

1. Le comunicazioni periodiche previste dalla legge (EC e rendiconto annuale mediante l'invio del Documento di Sintesi aggiornato) sono rese disponibili all'interno dell'area protetta del proprio sito internet www.dinersclub.it (Cards Online), previa informativa via e-mail dell'avvenuta pubblicazione e si considereranno ricevute dall'Azienda al momento della relativa messa a disposizione. L'Azienda, in qualsiasi momento, ha il diritto di chiedere a Diners la modifica della modalità di invio di tali comunicazioni, con addebito dei relativi costi previsti nel Documento di Sintesi. 2. Ad esclusione delle comunicazioni di cui al comma precedente, le altre informative e/o avvisi relativi al presente Contratto, ove non escluso dalla legge, potranno avvenire in forma scritta a mezzo posta, presso l'indirizzo indicato dal Socio sul Modulo di Richiesta o al diverso indirizzo successivamente reso noto, ovvero per mezzo di tecniche di comunicazione a distanza, quali posta elettronica, SMS, sistemi di chiamata con dispositivo automatico. 3. Qualsiasi comunicazione da parte dell'Azienda acquisterà efficacia con la ricezione da parte di Diners. La corrispondenza inviata in formato elettronico è equiparata a tutti gli effetti a quella inviata in formato cartaceo. 4. Eventuali comunicazioni a Diners da parte dell'Azienda o del Socio dovranno essere inviate al seguente indirizzo: Diners Club Italia S.r.l., Via Roberto Lepetit, 8 - 20124 Milano o all'eventuale diverso indirizzo successivamente comunicato. 5. Qualsiasi comunicazione da parte dell'Azienda e del Socio acquisterà efficacia con la ricezione da parte di Diners. 6. Fatto salvo quanto non altrimenti disposto dalle presenti Condizioni Generali, il Socio e l'Azienda potranno anche rivolgersi al numero telefonico comunicato da Diners con l'invio della Carta o, in caso di variazione, a quello indicato nelle comunicazioni successive o, comunque indicato sul sito www.dinersclub.it. In quest'ultimo caso l'Azienda ed il Socio sono stati informati e accettano che la telefonata sia registrata e concordano con Diners che il contenuto della registrazione sia prova idonea tra le parti.

MODIFICHE DELLE CONDIZIONI GENERALI ED ECONOMICHE

1. Diners può proporre all'Azienda la modifica delle Condizioni Generali (anche in senso peggiorativo ed ivi incluse le condizioni economiche di cui al Documento di Sintesi) nel rispetto della normativa vigente. 2. Ove si tratti di modifiche sfavorevoli per l'Azienda e/o il Socio, esse vengono comunicate a questi ultimi per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole ai sensi dell'articolo "COMUNICAZIONI", con un preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di applicazione delle modifiche indicate nella comunicazione stessa, come "Proposta di modifica unilaterale delle Condizioni Generali". 3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dall'Azienda a meno che quest'ultima non comunichi a Diners, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non vuole accettarle. A questo fine, la comunicazione all'Azienda deve specificare che, in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che l'Azienda medesima ha diritto di recedere dal presente contratto senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica. 4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole all'Azienda sono applicate con effetto immediato e senza preavviso; quelle in senso sfavorevole all'Azienda sono applicate con effetto immediato e senza preavviso quando dipendono esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti e purché dell'avvenuta variazione sia data comunicazione all'Azienda con la prima comunicazione periodica successiva alla variazione.


SMARRIMENTO E FURTO

1. L'Azienda e il Socio sono responsabili di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito della Carta e del PIN, nonché del loro smarrimento o sottrazione, fatta salva in quest'ultimo caso, l'applicazione delle previsioni che seguono. 2. L'Azienda e/o il Socio devono dare immediata comunicazione telefonica a Diners dell'eventuale furto, sottrazione, falsificazione, contraffazione o smarrimento della Carta, facendo subito seguire la conferma a mezzo raccomandata da inviare a Diners, allegando copia della denuncia presentata alle Autorità competenti. 3. L'Azienda ed il Socio saranno tenuti a pagare gli importi relativi all'uso della Carta effettuato da terzi anteriormente alla comunicazione telefonica da parte del Socio e/o dell'Azienda sino ad un ammontare


complessivo di 50,00 (cinquanta) euro, purché tale comunicazione sia confermata per iscritto con le modalità sopra indicate. 4. Nel caso in cui l'Azienda e/o il Socio abbiano agito consapevolmente in modo illegale, o con grave negligenza, o nel caso di violazione da parte del Socio dell'obbligo di custodia della Carta o del PIN, l'Azienda e il Socio saranno responsabili dell'intera perdita dovuta alle transazioni effettuate anche dopo la comunicazione a Diners. 5. In caso di furto, smarrimento o sottrazione della Carta o del PIN, come in caso di problema di qualsiasi natura incorso nell'utilizzo della Carta, l'Azienda (che non sia morosa nel pagamento dell'Estratto Conto) avrà diritto alla sostituzione della Carta, che verrà inviata all'Azienda e intestata al Socio precedentemente in possesso della Carta rubata, sottratta o smarrita o all'eventuale emissione, su richiesta dell'Azienda, di un nuovo PIN secondo le modalità anche telefonicamente concordate con Diners. In caso di furto, sottrazione o smarrimento della Carta, Diners addebiterà all'Azienda le spese relative alla sostituzione della Carta nella misura indicata nel Documento di Sintesi.

PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

1. L'Azienda/Socio può presentare un reclamo a Diners, anche per lettera raccomandata A/R a Diners Club Italia S.r.l. - Ufficio Reclami - Via Roberto Lepetit, 8 - 20124 Milano, o per via telematica ai seguenti indirizzi e-mail: ufficioreclami@dinersclub.it; PEC: ufficioreclamidiners@actaliscertymail.it. Diners deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se Diners non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'Azienda/Socio otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 30 giorni. 2. Se l'Azienda/Socio non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Diners. Inoltre, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, l'Azienda/Socio può – singolarmente o in forma congiunta con Diners – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). 3. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto dell'Azienda/Socio di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente. 4. Qualora l'Azienda/Socio intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve, preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero, attivare il procedimento innanzi all'ABF. Rimane fermo che le Parti possano concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.



Giglio Del Borgo
General Manager
Diners Club Italia S.r.l.



Iris Travcar
Head of Operations
Diners Club Italia S.r.l.